

## GOLIA CONTRO DAVIDE ovvero LO STATO CONTRO LE REGIONI

Uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 5, stabilisce che la Repubblica italiana è “una e indivisibile”. Contro le tentazioni secessionistiche il principio dell'unità indivisibile del Paese è affermato con forza. Subito dopo, però, lo stesso articolo 5 afferma che la Repubblica “riconosce e promuove le autonomie locali”. Comuni, Province e Regioni non sono semplicemente articolazioni decentrate dello Stato, ma, appunto, enti autonomi che, nelle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, decidono di se stessi, determinano il loro futuro.

Alle Regioni, in particolare, è riconosciuta anche la cosiddetta “potestà legislativa”: accanto alle leggi statali, esistono le leggi regionali. Ma chi fa cosa? Quali sono gli ambiti in cui la competenza legislativa è dello Stato e quelli nei quali appartiene alle Regioni? Lo stabilisce il titolo V della parte II della Costituzione, in particolare l'articolo 117, che tra l'altro è stato modificato da una riforma costituzionale del 2001.

La soluzione prospettata dalla Costituzione vigente distingue tre tipi di legislazione: la legislazione esclusiva dello Stato, per esempio in materie come la politica estera; la cosiddetta legislazione concorrente, per esempio in materie come la tutela della salute o il governo del territorio; e, infine, la legislazione residuale delle Regioni relativa ad “ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Bisogna tenere presente che nella legislazione concorrente lo Stato e le Regioni collaborano nel modo seguente: “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” (art. 117, comma 3).

La riforma Renzi-Boschi riduce drasticamente l'autonomia legislativa delle Regioni attraverso tre operazioni:

- a) l'assegnazione di materie, sinora di competenza regionale, alla legislazione statale;
- b) l'eliminazione della legislazione concorrente;
- c) l'introduzione della cosiddetta clausola di supremazia, in base alla quale “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità [...] della Repubblica”. Se, poniamo, il Governo ritiene che una determinata infrastruttura abbia interesse nazionale, può esercitare la clausola di supremazia, tacitando, di fatto, le istanze territoriali, anche perché già sappiamo che il Senato, che pure dovrebbe rappresentare le istanze territoriali, ha un semplice potere di richiamo delle leggi su cui in ogni caso la parola definitiva spetta alla Camera dei deputati eletta con l'Italicum.

Si può discutere all'infinito su quali debbano essere le materie di competenza statale e quelle di competenza regionale. Ma è certo che questa triplice operazione, come sostiene Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale, vanifica l'articolo 5 della nostra Costituzione: l'autonomia legislativa delle Regioni subisce un colpo mortale: alle Regioni spetteranno di fatto soltanto gli spazi legislativi che il Governo e lo Stato centrale decideranno “graziosamente” di concedergli. Paradossalmente, le disposizioni finali della legge Renzi-Boschi escludono da questa novità le Regioni a statuto speciale “fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni”. Sulla base di intese: figuriamoci se le Regioni a statuto speciale potranno mai essere disposte a rinunciare alla loro autonomia!

Dopo la moda “federalista” della riforma del 2001, siamo tornati a una forma di centralismo statalistico. Abbiamo abbandonato la via saggia ed equilibrata dello “Stato regionale”, del regionalismo, che i costituenti avevano individuato per difendere l'unità d'Italia e al tempo stesso valorizzare le specificità locali che appartengono alla nostra storia.

Giovanni Missaglia